

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore BERTHET

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1971

Elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale della Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Con la immatura e tragica dipartita dell'onorevole Gex, che privava nella scorsa legislatura la Valle d'Aosta dell'unico suo rappresentante alla Camera dei deputati, era sorto il problema della sua sostituzione, in quanto le disposizioni in materia di legislazione elettorale politica non contemplavano, come oggi ancora non contemplano, alcuna norma.

S'impone, pertanto, il compito di integrare questa carenza mediante un apposito disegno di legge, che preveda *elezioni suppletive* per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nel *collegio uninominale* Valle d'Aosta.

Lo Statuto albertino, affermando all'articolo 42 che: « i deputati » erano « eletti per cinque anni », in modo espresso regolava, nel seguente articolo 44, i casi di una eventuale vacanza; e cioè: « Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convoca-

to per fare una nuova elezione ». Con le leggi elettorali, successivamente emanate, venivano regolate le modalità dell'elezione suppletiva, di cui allo Statuto sopracitato.

Nella Costituzione repubblicana nessuna norma, invece, prevede l'istituto delle elezioni suppletive, in quanto evidentemente le sostituzioni avvengono in modo automatico, per il meccanismo stesso della legge elettorale e sistema proporzionale a scrutinio di lista.

Non così avviene per la Circoscrizione valdostana, ove secondo le « disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta », inserite al titolo VI del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, l'elezione è avvenuta con sistema uninominale senza pertanto possibilità di surrogazione.

D'altra parte non sembra che possa procedersi ad elezioni suppletive facendo ricorso soltanto alle norme costituzionali ed ai principi generali della legislazione elettorale politica.

L'articolo 56 della Costituzione, sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, si limita a stabilire, tra l'altro, che « il numero dei deputati è di seicentotrenta »; il successivo articolo 57, sostituito, da ultimo, dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, stabilisce che « il numero dei senatori eletti è di trecentoquindici », e, poi, che « nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno ».

L'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 « Statuto speciale per la Valle d'Aosta » dispone, infine, che « agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale ».

Pertanto, accogliendo anche le autorevoli considerazioni ed osservazioni espresse, nella scorsa legislatura, in seno alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica, nel corso dell'esame di altri disegni di legge attinenti alla materia in questione (disegno di legge n. 822 e n. 1664 d'iniziativa del senatore Chabod) s'impone l'obbligo di provvedere al riguardo con un apposito disegno di legge costituzionale. Con esso vengono previste norme integrative di quelle già contenute negli articoli 56 e 57 della Costituzione (sostituiti dalle citate leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 e 27 dicembre 1963,

n. 3) — e, contemporaneamente, dell'articolo 47 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta — allo scopo di completare i principi generali solennemente sanciti dalla Costituzione medesima per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

A tal fine con l'articolo unico del disegno di legge costituzionale si stabiliscono i seguenti principi:

1) la Valle d'Aosta costituisce una circoscrizione elettorale « uninominale » per la elezione sia della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica;

2) quando, per qualsiasi causa, resti vacante il posto di deputato o senatore, si procede ad elezioni suppletive, purchè dalla data della vacanza non manchi meno di un anno al termine di scadenza normale della legislatura;

3) convocazione delle elezioni stesse con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanarsi nel termine massimo di sei mesi dalla data della vacanza;

4) svolgimento delle elezioni suppletive entro settanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di convocazione dei comizi, al fine di rendere possibile l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari secondo le modalità ed i termini stabiliti dal citato testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato della Repubblica, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE***Articolo unico.*

Agli effetti delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Valle d'Aosta costituisce una circoscrizione elettorale uninominale.

Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il posto di deputato o di senatore, il collegio è convocato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, per procedere ad elezioni suppletive, purchè dalla data della vacanza non manchi meno di un anno al termine di scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza e devono aver luogo entro settanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di cui al comma precedente.